



Assicurazioni

OFFICIUM

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'UFFICIO.

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1

Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



Groupama

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'UFFICIO.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma – Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - www.groupama.it; info@groupama.it - pec: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2014, il patrimonio netto della Società ammonta a 444,2 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 271,6 milioni di Euro.

Alla stessa data l'indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,42.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato con tacito rinnovo

La disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all'assicuratore per evitare che il contratto si rinnovi, dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all'agenzia o alla Società. In mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l'assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente.

Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 8 delle condizioni di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Il contratto assicurativo offre sette settori di garanzia: **Incendio, Furto, Cristalli, Responsabilità Civile, Elettronica, Infedeltà, Tutela Giudiziaria.**

Le garanzie del settore **Incendio** indennizzano i danni alle mura (anche di locali presi in affitto) e al loro contenuto in caso di incendio, fulmine, scoppio, esplosione, fuoriuscita di fumo, gas e vapori e altri eventi (come l'urto di veicoli o natanti). È possibile prestare copertura anche contro le richieste di risarcimento per danneggiamento a cose di terzi provocato da incendio di beni assicurati. Sono opzionabili anche i danni causati da fenomeno elettrico, da fuoriuscita di acqua condotta (comprese le spese di ricerca e riparazione del guasto), da eventi atmosferici, da eventi

sociopolitici. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Cosa assicura Officium” del settore Incendio delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie del settore **Furto** indennizzano in caso di furto, rapina o estorsione, compresi gli atti vandalici e i danni causati dai ladri in occasione del furto. La garanzia copre inoltre, limitatamente al furto e alla rapina, i valori ovunque riposti nei locali e i valori trasportati. Vengono garantiti anche i danni agli archivi, le spese per la perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dei locali e la rapina commessa su dipendenti e clienti dell’Assicurato. Sono inoltre opzionabili il furto commesso dai dipendenti, i danni indiretti, i danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi atmosferici e socio politici. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Cosa assicura Officium” del settore Furto delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie del settore **Cristalli** assicurano le lastre di vetro o cristallo, gli specchi, le vetrinette, le insegne ecc. in caso di rottura accidentale. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Cosa assicura Officium” del settore Cristalli delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie del settore **Responsabilità Civile** tengono indenne l’assicurato dal risarcimento dovuto a terzi per danni, fisici o materiali, causati in conseguenza di un fatto accidentale relativo ai rischi derivanti dall’esercizio dello studio o ufficio, con esclusione della responsabilità derivante dall’attività svolta. Ad esempio, l’assicurazione comprende la rivalsa esercitata dall’INAIL o dal dipendente in caso di infortunio sul lavoro (R.C.O.), la proprietà e la conduzione dello studio o ufficio, la responsabilità dei dipendenti, i lavori di ordinaria manutenzione, l’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande. È possibile estendere la copertura anche alle malattie professionali, all’inquinamento accidentale. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Cosa assicura Officium” del settore Responsabilità Civile delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie del settore **Elettronica** garantiscono gli impianti e le apparecchiature elettroniche contro i guasti accidentali, con possibilità di estendere la copertura anche agli impianti e alle apparecchiature ad impiego mobile, ai danni ai supporti dati e alle spese per la ricostituzione dei dati contenuti in essi, alle maggiori spese (rispetto a quelle normali) sostenute in seguito a sinistro che provochi l’interruzione dell’attività. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Cosa assicura Officium” del settore Elettronica delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie del settore **Infedeltà** assicurano il risarcimento delle perdite derivanti dai reati di furto, rapina, truffa, appropriazione indebita e malversazione commessi dai dipendenti dell’assicurato nell’esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Cosa assicura Officium” del settore Infedeltà delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie del settore **Tutela Giudiziaria** offrono copertura delle spese giudiziarie derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali dove si svolge l’attività. Sono assicurati, ad esempio, l’assistenza stragiudiziale, gli oneri dei legali e dei periti, le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa, le spese di giustizia in caso di condanna penale. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Cosa assicura Officium” del settore Tutela Legale delle condizioni di assicurazione.

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 1, 2, 4, 5, 10 delle “Norme Generali valide per tutti i settori” e ai paragrafi “Cosa assicura Officium”, “Cosa non assicura Officium” dei settori Incendio, Furto, Cristalli, Responsabilità Civile, Elettronica, Infedeltà, Tutela Giudiziaria e ai paragrafi “Condizioni particolari che regolano il settore Incendio”, “Condizioni particolari che regolano il settore Furto”, “Condizioni particolari che regolano il settore

Responsabilità Civile”, “Condizioni particolari che regolano il settore Elettronica”, “Condizioni particolari che regolano il settore Infedeltà”, delle condizioni di assicurazione.

Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali; si rinvia ai settori Incendio, Furto, Cristalli, Responsabilità Civile, Elettronica, Infedeltà e Tutela Legale delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'assicurato. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l'importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.

Ad esempio, se l'indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all'assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00.

Rimarranno, quindi, a carico dell'assicurato € 200,00.

Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell'assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all'assicurato sarà € 9.000,00 così determinata:

danno = € 10.000;

percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%;

scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00;

danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).

Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile.

Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l'assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest'ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell'assicurato la differenza di € 2.000,00:

€ 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell'assicurato)

Per la disciplina dell'assicurazione parziale si rinvia al paragrafo “Condizioni particolari che regolano il settore Incendio / Deroga alla proporzionale” e al punto “8. Assicurazione parziale” delle “Norme sugli obblighi dell'Assicurato e/o contraente in caso di sinistro” della sezione “Cosa fare in caso di sinistro” delle condizioni di assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze sono descritte all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio delle quali, si rinvia agli articoli 5 e 6 delle condizioni di assicurazione. A titolo esemplificativo, una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita da una variazione della destinazione d'uso di una parte del fabbricato.

6. Premio

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo. Le modalità di pagamento riconosciute dall'Impresa sono:

1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all'Impresa o all'Intermediario, in tale sua qualità, ovvero girato nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia;
2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emesso a favore dell'Impresa o dell'Intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.

Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali, con l'applicazione dell'aumento del 3%.

Esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell'impresa. Tali sconti potranno essere applicati in base al numero delle garanzie acquistate. Altri sconti potranno essere applicati da parte dell'intermediario anche in considerazione della situazione di fidelizzazione del contraente come cliente.

7. Rivalse

La rivalsa è un diritto dell'assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l'impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell'assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell'intera somma corrisposta, o di parte di essa.

La Società, con esclusione del settore Tutela Giudiziaria, rinuncia al diritto di rivalsa: per maggiori dettagli, per i presupposti e per gli effetti per il contraente si rinvia al paragrafo "Rinuncia al diritto di rivalsa" della sezione "Garanzie valide per tutti i settori" delle condizioni di assicurazione.

8. Diritto di recesso

Il contraente e l'impresa hanno il diritto di recedere dal contratto di assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all'articolo 8 delle condizioni di assicurazione. **In caso di sinistro, l'impresa ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione.** Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all'articolo 7 delle condizioni di assicurazione.

Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale, il contraente ha la facoltà di recedere senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio, così come previsto dall'articolo 1899 c.c.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all'Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un'azione giudiziaria.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni. I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura dei rischi Incendio, Altri Danni ai Beni, Responsabilità Civile Diversi, Perdite Pecuniarie, Tutela legale sono soggetti ad aliquote pari a 22,25% e 21,25% applicate in funzione delle garanzie scelte.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

Per i sinistri dei settori Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica e Infedeltà, il contraente o l’assicurato devono darne avviso all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società ai sensi dell’articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia ai punti 1 e da 3 a 10 della sezione “Cosa fare in caso di sinistro” delle condizioni di assicurazione.

Per i sinistri del settore Responsabilità Civile, il contraente o l’assicurato devono darne avviso all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 c.c. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia ai punti da 2 a 10 della sezione “Cosa fare in caso di sinistro” delle condizioni di assicurazione.

Per i sinistri del ramo Tutela Legale, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza autorizzata ai termini di legge. Per maggiori dettagli, si rinvia ai paragrafi “Cosa assicura Officium” e “Disposizioni che regolano la prestazione del servizio” della sezione Tutela Giudiziaria delle condizioni di assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. -Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210979 - E-mail: reclami@groupama.it. Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 -00187 Roma -fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà lei stessa all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.

Officium

Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina *Aggiornamenti documentazione* raggiungibile dalla sezione *Prodotti* del nostro sito www.groupama.it.

Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Groupama Assicurazioni S.p.A.
Il rappresentante legale
Dominique Uzel**



GLOSSARIO

Accessori

Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Agente

Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione

Aggravamento (del rischio)

Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore.

Arbitrato

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

Assicurato

soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione (attività assicurativa)

Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).

Assicurazione a primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall'effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (art. 1907 c.c.).

Assicurazione a valore intero

Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.

Beneficiario

persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.

Broker (mediatore) di assicurazione

intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione

Carenza (periodo di)

Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace. Tale

concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.

[Caricamenti \(v. Accessori\)](#)

[Condizioni di assicurazione](#)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

[Contraente](#)

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l'assicurato.

[Contratto di assicurazione](#)

Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.

[Danno](#)

Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.

[Decorrenza della garanzia](#)

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

[Denuncia di sinistro](#)

Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'agente a seguito di un sinistro.

[Dichiarazioni precontrattuali](#)

informazioni fornite dal contraente e/o dall'assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l'assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell'assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

[Diminuzione \(del rischio\)](#)

Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.

[Disdetta](#)

Comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.

[Estensione territoriale](#)

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

[Fascicolo informativo](#)

Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.

[Fondo di garanzia per le vittime della strada](#)

Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni.

[Franchigia](#)

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'assicurato, e che quest'ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all'indennizzo.

[Franchigia Assoluta](#)

Somma che rimane a carico dell'assicurato a prescindere dall'entità del danno.

[Franchigia relativa](#)

Somma che rimane a carico dell'assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.

[Impresa di assicurazione](#)

società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

[Indennizzo](#)

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall'assicurato in caso di sinistro.

[IVASS](#)

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

[Margine di solvibilità](#)

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa.

[Massimale](#)

La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile

[Nota informativa](#)

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

[Periodo di assicurazione](#)

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.

[Polizza](#)

È il documento che prova l'assicurazione.

[Premio](#)

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.

Principio indennitario

Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Provvigione

Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell'obbligazione in capo all'agente di svolgere l'attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l'obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.

Questionario anamnestico

Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Quietanza

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

Risarcimento

Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità.

Rischio

La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.

Riserve tecniche

Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.

Rivalsa

Diritto che spetta all'Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all'Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell'Assicuratore.

Scoperto

Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell'assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Somma assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Valore a nuovo

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.

Valore allo stato d'uso

Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.

Valore assicurato

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione.



- CASA
- AUTO
- SALUTE
- RISPARMIO
- PROTEZIONE
- PREVIDENZA
- LAVORO**

Condizioni di assicurazione
Assicurazione su misura per gli uffici e gli studi professionali

Indice

Premessa	3
Normativa Contrattuale	4
Terminologia Contrattuale	4
Norme Generali valide per tutti i settori	8
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	8
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	8
Art. 3 Modifiche dell'assicurazione	8
Art. 4 Variazione dell'ubicazione	8
Art. 5 Aggravamento del rischio	8
Art. 6 Diminuzione del rischio	8
Art. 7 Recesso in caso di sinistro	8
Art. 8 Proroga dell'assicurazione	8
Art. 9 Oneri fiscali	9
Art. 10 Altre assicurazioni	9
Art. 11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	9
Art. 12 Adeguamento automatico delle somme assicurate	9
Art. 13 Frazionamento del premio	10
Art. 14 Rinvio alle norme di legge	10
Garanzie valide per tutti i settori (escluso il settore Tutela Giudiziaria)	10
<i>Rinuncia al diritto di rivalsa</i>	10
<i>Danni causati per impedire o arrestare il sinistro</i>	10
<i>Spese sostenute per documentazione</i>	10
<i>Spese sostenute per la procedura di ammortamento</i>	10
<i>Pagamento indennizzo prima della chiusura dell'istruttoria</i>	10
Incendio	11
Cosa assicura Officium	11
<i>Incendio; Fulmine; Esplosione e scoppio; Implosione; Caduta di corpi celesti, aeromobili, loro parti e cose trasportate; Caduta di antenne radio/televisioni; Caduta ascensori e montacarichi; Onda sonora; Fumo; Urto di veicoli stradali; Urto di natanti; Sviluppo di fumi, gas, vapori; Rischio locativo; Ricorso a terzi; Archivi, schede e modelli; Fenomeno elettrico; Ricerca del guasto; Demolizione e sgombero; Maggiori spese; Spese ed onorari del perito; Oneri di ricostruzione; Eventi speciali.</i>	
Cosa non assicura Officium	14
Quanto risarcisce Officium	16
Condizioni particolari che regolano il settore Incendio	19
<i>Caratteristiche costruttive del fabbricato</i>	19
<i>Estensioni di garanzia e precisazione sul fabbricato</i>	19
<i>Anticipo dell'indennizzo</i>	19
<i>Indennizzo separato per ciascuna partita</i>	20
<i>Operazioni peritali</i>	20
<i>Deroga alla proporzionale</i>	20
<i>Buona fede</i>	20
<i>Universalità</i>	20
<i>Esclusione dei beni in leasing</i>	20
Furto	21
Cosa assicura Officium	21
<i>Furto; Rapina; Estorsione; Valori ovunque posti; Portavalori; Guasti cagionati dai ladri; Danni agli archivi; Rapina commessa sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato; Furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato; Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro; Danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi sociopolitici; Danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi atmosferici; Spese e onorari del perito; Danni indiretti; Valori in mezzo di custodia.</i>	
Cosa non assicura Officium	23
Quanto risarcisce Officium	24
Condizioni particolari che regolano il settore Furto	25
<i>Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali</i>	25
<i>Anticipo dell'indennizzo</i>	25
<i>Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro</i>	25
<i>Recupero delle cose rubate</i>	26
<i>Esclusione dei beni in leasing</i>	26
Cristalli	27

Indice

Cosa assicura Officium	27
Cosa non assicura Officium	27
Quanto risarcisce Officium	27
Responsabilità Civile	28
Cosa assicura Officium	28
Responsabilità Civile verso terzi	28
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	28
Cosa non assicura Officium	30
Quanto risarcisce Officium	30
Condizioni particolari che regolano il settore Responsabilità Civile	31
Altre assicurazioni	31
Gestione delle vertenze	31
Limiti territoriali	31
Elettronica	32
Cosa assicura Officium	32
<i>Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile; Supporti dati; Maggiori spese</i>	
Cosa non assicura Officium	33
Quanto risarcisce Officium	34
Condizioni particolari che regolano il settore Elettronica	35
Conservazione delle cose assicurate	35
Valore assicurabile	35
Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni	35
Ispezione delle cose assicurate	35
Esclusione degli impianti ed apparecchiature elettroniche in leasing	35
Infedeltà	36
Cosa assicura Officium	36
Cosa non assicura Officium	36
Quanto risarcisce Officium	36
Condizioni particolari che regolano il settore Infedeltà	36
Perdite indennizzabili	36
Recupero delle cose rubate	36
Riduzione automatica in caso di sinistro	37
Tutela giudiziaria	38
Cosa assicura Officium	38
Cosa non assicura Officium	39
Disposizioni che regolano la prestazione del servizio	39
<i>Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa</i>	39
<i>Denuncia di sinistro e libera scelta del legale</i>	40
<i>Gestione del sinistro</i>	40
<i>Disaccordo sulla gestione del sinistro</i>	41
<i>Recupero di somme</i>	41
<i>Cessazione della garanzia</i>	41
Cosa fare in caso di sinistro	42
Norme sugli obblighi dell'Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro	42
1. <i>Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente (valido per i settori: incendio, furto, cristalli, elettronica, infedeltà)</i>	42
2. <i>Obblighi dell'Assicurato (valido per il solo settore r.c.d.)</i>	42
3. <i>Esagerazione dolosa del danno</i>	43
Norme comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri (valido per i settori: incendio, furto, cristalli, elettronica, infedeltà)	43
4. <i>Procedura per la valutazione del danno</i>	43
5. <i>Mandato dei Periti</i>	43
6. <i>Valore delle cose assicurate</i>	44
7. <i>Determinazione del danno</i>	44
8. <i>Assicurazione parziale</i>	45
9. <i>Limite massimo di indennizzo</i>	45
10. <i>Pagamento dell'indennizzo</i>	45

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono, costituiscono parte integrante della polizza mod. 19,00 stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.

Normativa Contrattuale

Terminologia Contrattuale

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

Addetti

il titolare, i familiari coadiuvanti, i dipendenti salariati e stipendiati e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell'attività.

Apparecchiature ad impiego mobile

Apparecchiature e strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto all'ubicazione indicata sul frontespizio di polizza.

Sono esclusi i radiotelefoni, i telefoni cellulari, i valori, i preziosi, gli oggetti d'arte, gli oggetti promozionali, i campionari.

Appropriazione indebita

Appropriazione di denaro o cosa mobile altrui, di cui si ha il possesso a qualsiasi titolo, al fine di trarne profitto per sé o per altri, (Art. 646 Codice Penale).

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attività

Ufficio e/o studi professionali in genere.

Collezione

Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e/o categoria, rari, curiosi, di un certo valore. Sono comunque esclusi i preziosi in genere.

Colpo d'ariete

Urto violento provocato in una conduttura dall'immissione o dall'interruzione di un liquido.

Conduttori esterni

L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

Contenuto

I beni, anche di proprietà di terzi, pertinenti l'attività dichiarata, così intesi: mobilio ed arredamento in genere, computer, macchine da ufficio, strumenti professionali, articoli promozionali, impianti ed apparecchiature elettroniche, oggetti di cancelleria nonché quadri e oggetti d'arte per uso personale e collezioni (esclusi preziosi) e quanto altro inerente l'attività dichiarata (esclusi: merci, veicoli iscritti al P.R.A.), effetti personali (esclusi preziosi), elettrodomestici, impianti di prevenzione e di allarme, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, archivi, documenti, disegni, microfilm, registri, raccolte scientifiche, schede, dischi, nastri od altri supporti informatici.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Agli effetti della sola garanzia di Responsabilità Civile, si intendono sia gli oggetti materiali che gli animali.

Cristalli

Tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale.

Danni a terzi

La responsabilità dell'Assicurato nei confronti dei Terzi in caso di sinistro del settore incendio.

Danni indiretti

Perdite economiche che possono derivare all'Assicurato da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro risarcibile a termine di polizza.

Dati

Le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

Consegna delle cose mobili assicurate mediante minaccia o violenza diretta verso l'Assicurato e/o i suoi familiari e/o altre persone (Art. 629 Codice Penale).

Franchigia

Importo prestabilito in polizza che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Furto

Sottrazione di cose mobili a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri (Art. 624 Codice Penale).

Impianti ed apparecchiature elettroniche impiegati per l'attività

Elaboratori o personal computer (comprese tutte le unità periferiche), registratori di cassa, macchine da scrivere e da calcolo, macchine fatturatrici, fotocopiatrici, centralini telefonici e citofonici, terminali p.o.s. (point of sale), impianti di allarme, macchine per controllo e programmazione di cicli di lavorazione, bilance elettroniche.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

Incombustibile

Sostanza o prodotto che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.

Locale dell'esercizio

L'intera costruzione edile o porzione di essa, escluso il valore dell'area, e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi, recinti e cancelli, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, sanitari ed igienici, impianti fissi per illuminazione, antenne radio/televisive, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e di condizionamento d'aria dei locali, centrali termiche e ascensori di proprietà, tinteggiature e tappezzerie, moquette e simili, affreschi - mosaici - statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato sotto la denominazione: "Contenuto".

Maggiori spese

Le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, per il proseguimento dell'attività.

Malversazione

Appropriazione di denaro o cosa mobile altrui, di cui si ha il possesso per ragioni di ufficio o di servizio, al fine di trarne profitto per sé o per altri, (Art. 315 Codice Penale).

Massimale

Importo massimo di risarcimento, ai soli fini delle garanzie Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria.

Mezzo di custodia

Deve avere caratteristiche non inferiori a quanto sotto riportato:

- mobile con pareti e battenti almeno in acciaio di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione;
- la corazzatura del mezzo di custodia deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano fra di loro, con movimento di chiusura a chiave o a combinazione, azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, su almeno due lati del battente di apertura;
- il mezzo di custodia non murato deve avere peso non inferiore ai 150 chilogrammi.

Peculato

Appropriazione di denaro o cosa mobile appartenente alla Pubblica Amministrazione, di cui si ha il possesso per ragioni di ufficio o di servizio, al fine di trarne profitto per sé o per altri, (Art. 314 Codice Penale).

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Portavalori

Assicurato/dipendente/familiare e/o persona autorizzata dall'Assicurato, incaricato del trasporto dei valori.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Preziosi

Gioielli e oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

Primo Rischio Assoluto

Limite massimo indennizzabile, indipendentemente dal valore complessivo delle cose assicurate, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri".

Programmi in licenza d'uso

Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina

Sottrazione di cose mobili mediante violenza o minaccia alle persone (Art. 628 Codice Penale).

Regola proporzionale

Liquidazione del danno in proporzione alle somme assicurate.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rischio locativo

La responsabilità dell'Assicurato locatario nei confronti del locatore.

Scasso

Furto commesso mediante forzamento o rottura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura dei locali e degli eventuali mezzi di custodia contenenti le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

Percentuale di indennizzo, prestabilita in polizza, che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata

Limite massimo di indennizzo.

Spese demolizioni e sgombero

Le spese effettivamente sostenute per tali operazioni, successivamente al sinistro, risarcibile a termine di polizza.

Supporto di dati

Materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Truffa

Artificio o raggirò diretto ad indurre taluno in errore, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 640 Codice Penale).

Valore di ricostruzione e di rimpiazzo a nuovo

Per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area. Per il contenuto si intende il costo di rimpiazzo a nuovo del macchinario, delle macchine, degli impianti e delle apparecchiature elettroniche.

Valore intero

Valore degli enti assicurati. Se l'assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l'Assicurato sarà risarcito in proporzione, come previsto dall'Art. 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri".

Valori

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere, valori bollati e postali.

Vetro antisfondamento

Deve avere caratteristiche non inferiori a quanto sotto riportato:

Vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, di spessore minimo non inferiore a mm. 6. Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché di pari resistenza.

Officium

E' la denominazione del presente contratto assicurativo.

Normativa Contrattuale

Norme Generali valide per tutti i settori

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Articolo 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Variazione dell'ubicazione

L'assicurazione vale anche nel caso di trasloco, entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Il cambiamento di ubicazione deve essere comunicato alla Società o all'Agenzia entro 3 giorni dall'inizio del trasloco, pena la sospensione della garanzia. Durante il trasloco e per un periodo di 10 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. La Società ha facoltà di adattare il premio alla nuova situazione di rischio. Qualora il cambiamento di ubicazione comporti una diminuzione o un aggravamento del rischio, si applicherà quanto disposto degli Artt. 5 e 6 delle Norme Generali valide per tutti i settori.

Articolo 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata, telex o telefax di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte spettante di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 8 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente di anno in anno. Per i casi nei quali la legge od il

contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso essa coincide con la durata del contratto.

Articolo 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare, per iscritto, alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale (in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto), esclusa, comunque, ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Se il Contraente omette dolosamente le comunicazioni di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

Il terzo comma del presente articolo non si applica ai settori "R.C.D." ed "ELETTRONICA".

Articolo 11 - Titorarietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Il settore "R.C.D." non è soggetto al presente articolo.

Articolo 12 - Adeguamento automatico delle somme assicurate

(Valido solo se indicato in polizza)

Premesso che:

- ◆ con "indice" si intende l'indice (pubblicato dall'ISTAT) "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati";
- ◆ con "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente a quello in cui scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza se la prima rata annuale non è ancora scaduta;
- ◆ con "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro;

Si conviene quanto segue:

- 1) Nel corso dell'anno contrattuale le somme (escluse le franchigie), i massimali, il premio ed i limiti di indennizzo, se espressi in cifra assoluta, verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell'indice.
- 2) In caso di sinistro le somme, i massimali ed i limiti di indennizzo, se espressi in cifra assoluta, verranno adeguati in conformità al rapporto tra l'indice data sinistro e l'ultimo indice di riferimento annuale.
- 3) La Società rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno; di conseguenza il premio verrà adeguato

- solo a partire da ciascuna scadenza annuale, in base alle variazioni dell'indice di riferimento annuale.
- 4) Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola inviando lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza annuale:
- ◆ purché si siano verificati almeno tre adeguamenti in base alla presente clausola;
 - ◆ qualora le variazioni dell'indice di riferimento abbiano registrato complessivamente un aumento superiore al 100%.

I settori "ELETTRONICA" e "TUTELA GIUDIZIARIA" non sono soggetti al presente articolo.

Articolo 13 - Frazionamento del premio

L'eventuale frazionamento del premio annuo in più rate non altera né menoma l'obbligo del Contraente di completare il pagamento del premio annuo in caso di anticipata risoluzione del contratto.

Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato nel presente libretto o nella polizza valgono le disposizioni di legge.

Garanzie valide per tutti i settori (escluso il settore Tutela Giudiziaria)

Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- ◆ le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - ◆ le Società controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
 - ◆ i soggetti che fruiscono di beni prodotti o servizi resi dall'Assicurato;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Danni causati per impedire o arrestare il sinistro

La Società risarcisce i danni causati alle cose assicurate dall'Assicurato, dall'Autorità o da terzi esclusivamente allo scopo di impedire, limitare o arrestare il sinistro risarcibile a termini di polizza.

Spese sostenute per documentazione

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e/o dal Contraente per la documentazione, formalmente richiesta dalla stessa per la liquidazione del sinistro, purché il sinistro venga liquidato per un importo non superiore a Euro 1.050,00.

Spese sostenute per la procedura di ammortamento

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e/o dal Contraente per la eventuale procedura di ammortamento resasi necessaria per la sottrazione o il danneggiamento di titoli di credito garantiti a termini di polizza, con il limite di Euro 525,00.

Pagamento indennizzo prima della chiusura dell'istruttoria

A parziale deroga del punto 10 "Pagamento dell'indennizzo" delle "NORME COMUNI CHE REGOLANO LE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI - Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica e Infedeltà", l'Assicurato, in caso di sinistro, è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, anche in mancanza di chiusura istruttoria, eventualmente aperta. Per usufruire di questa possibilità, l'Assicurato deve impegnarsi, con garanzia da fideiussione Bancaria o di Istituto di Credito, a restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e svalutazione monetaria, se dal certificato di chiusura istruttoria, o da sentenza penale definitiva, risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo, ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione.

Incendio

Cosa assicura Officium

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, così come risulta dal frontespizio di polizza (**locale dell'esercizio e/o contenuto**) da:

- ◆ **incendio**;
- ◆ **fulmine**;
- ◆ **esplosione e scoppio**, non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- ◆ **implosione**;
- ◆ **caduta di corpi celesti nonché di aeromobili, loro parti o cose trasportate**;
- ◆ **caduta di antenne radio/televisive**, o parti di esse, dovuta a cause accidentali e di pertinenza dei locali assicurati;
- ◆ **caduta ascensori e montacarichi** a seguito di rottura dei congegni;
- ◆ **onda sonora**, determinata da aerei che superino il muro del suono;
- ◆ **fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- ◆ **urto di veicoli stradali**, non appartenenti all'Assicurato o ai suoi familiari ed in transito sulla pubblica via;
- ◆ **urto di natanti**, non appartenenti all'Assicurato o ai suoi familiari;
- ◆ sviluppo di **fumi, gas, vapori**, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose garantite oppure enti posti nell'ambito di esse.

La Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da **colpa grave** dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

Le seguenti garanzie si intendono operanti qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio:

Assicurazione con partite separate:

- ◆ **rischio locativo**: la Società, qualora l'immobile sia in locazione, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, od altro evento garantito in tale Settore, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale, di cui al punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri", qualora la somma assicurata, a questo titolo, risultasse inferiore al valore dei locali, calcolato a termini di polizza;
- ◆ **ricorso a terzi**: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del capitale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il

massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile;

- ◆ **archivi, schede e modelli:** danni materiali e diretti ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici, modelli e stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La garanzia è operante esclusivamente se assicurato il "Contenuto" ed è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dal punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri";
- ◆ **fenomeno elettrico:** danni materiali e diretti causati alle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, nonché elettrodomestici in genere per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La garanzia è operante per gli enti di pertinenza del fabbricato e/o contenuto, a seconda che siano assicurati il locale dell'esercizio e/o il contenuto ed è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dal punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri";
- ◆ **ricerca del guasto:** le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi (escluse le condutture interrato), collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. Sono compresi i danni materiali e diretti ai fabbricati da spargimento di acqua conseguente a rottura, causata da gelo, a tubazioni, condutture, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento stabilmente installati all'interno dei fabbricati stessi, nonché, i danni materiali e diretti ai fabbricati da trabocco o rigurgito di fognature facenti parte dell'impianto di pertinenza. In ogni caso sono esclusi i danni da spargimento di acqua proveniente da canalizzazione, tubazione e da condutture installate all'esterno delle costruzioni o interrato. La garanzia è operante esclusivamente se assicurato il "locale dell'esercizio" e prevista l'estensione di garanzia per gli "eventi speciali". La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dal punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri";
- ◆ **demolizione e sgombero:** le spese effettivamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro risarcibile a termini di polizza;
- ◆ **maggiori spese:** le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, per il proseguimento dell'attività. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dal punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri".

Le seguenti garanzie si intendono operanti qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio:

Garanzie accessorie a percentuale

Operanti solo se assicurato il "Locale dell'esercizio":

- ◆ **fenomeno elettrico** (per la descrizione vedi quella riportata alla "Partita separata");

- ◆ **ricerca del guasto** (per la descrizione vedi quella riportata alla “Partita separata”);
- ◆ **demolizione e sgombero** (per la descrizione vedi quella riportata alla “Partita separata”);
- ◆ **danni indiretti**: l’indennità aggiuntiva (sotto forma a percentuale) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione o all’intralcio temporanei, parziali o totali, dell’attività, provocati da sinistro risarcibile a termini di polizza;
- ◆ **spese ed onorari** di competenza del **Perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- ◆ **oneri di ricostruzione**: le spese necessarie, ed effettivamente sostenute, per progetti e/o per documentazione indispensabili per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza.

Operanti solo se assicurato il “Contenuto”:

- ◆ **fenomeno elettrico** (per la descrizione vedi quella riportata alla “Partita separata”);
- ◆ **demolizione e sgombero** (per la descrizione vedi quella riportata alla “Partita separata”);
- ◆ **danni indiretti**: l’indennità aggiuntiva (sotto forma a percentuale) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione o all’intralcio temporanei, parziali o totali, dell’attività, provocati da sinistro risarcibile a termini di polizza;
- ◆ **spese ed onorari** di competenza del **Perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto del punto 4 “Procedura per la valutazione del danno delle “Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri”, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- ◆ **spese** necessarie ed effettivamente sostenute per **spostare, ricollocare ed immagazzinare** il “contenuto” per poter eseguire le riparazioni dei locali dell’esercizio colpiti da sinistro risarcibile a termini di polizza.

◆ **Eventi speciali:**

- a) **acqua condotta**: fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento esistenti nel fabbricato assicurato o contenente gli enti medesimi;
- b) **eventi atmosferici**: danni materiali e diretti causati da uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, purché detti eventi atmosferici siano caratterizzati da particolare violenza riscontrabile in zona;

c) **eventi socio-politici:**

1) danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atto vandalico o doloso, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

2) gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendono parte a tumulto popolare, sciopero, sommossa o che compiano, individualmente o in associazione, atto vandalico o doloso, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

- d) **grandine**: danni materiali e diretti provocati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica;
- e) **sovraccarico neve**: danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e

conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

La presente estensione di garanzia è operativa solo per fabbricati conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n° 56 del 26/2/82 - successive modifiche ed eventuali disposizioni locali).

Le Parti possono escludere dalle garanzie di polizza gli “EVENTI SPECIALI”, con preavviso di trenta giorni, da darsi con lettera Raccomandata A.R. Qualora sia la Società a chiedere l’esclusione, è facoltà dell’Assicurato annullare, contestualmente, l’intero contratto. Tale facoltà va esercitata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione della garanzia e comunicata alla Società con lettera Raccomandata A.R.

La Società, entro trenta giorni dalla efficacia della esclusione o dell’annullamento, rimborserà la quota di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Cosa non assicura Officium

La Società non risarcisce i danni:

- ◆ determinati in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di invasione, di insurrezione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ◆ verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ◆ determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e, qualora non sia una persona fisica, dai rappresentati legali o dai Soci a responsabilità illimitata;
- ◆ verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, statale o locale, o in occasione di serrata;
- ◆ al contenuto in possesso per contratto di leasing e già coperto da autonoma polizza assicurativa, fino alla concorrenza della copertura autonoma stessa;
- ◆ alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, una esplosione o una implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ◆ anche in presenza della garanzia “Fenomeno elettrico”:
 - a) causati da usura o carenza di manutenzione;
 - b) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
 - c) alle lampade elettriche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
- ◆ determinati da frane o cedimenti di terreno, mareggiate, penetrazioni di acqua marina, inondazioni ed alluvioni, terremoto ed eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine;
- ◆ da infiltrazioni di acqua, umidità, stillicidio, accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli e fuoriuscita dalla usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali od artificiali nonché da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- ◆ da imbrattamento dei muri esterni;
- ◆ indiretti, quali l’impossibilità di ricostruire i fabbricati secondo l’originale destinazione e la mancata locazione;
- ◆ derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli targati esclusi ciclomotori;
- ◆ da furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ◆ causati da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia da parte dell’Ente erogatore, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
- ◆ da fenomeni atmosferici (anche in presenza delle garanzie “Eventi Speciali”):
 - verificatosi all’interno dei fabbricati e loro contenuto (se assicurato), a meno che avvenuti a

seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;

- causati ad enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- causati ad alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- causati a gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- causati a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie incomplete nella copertura, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

◆ per la garanzia **danni a terzi**:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

La Società, inoltre, salvo estensione della garanzia ed alle condizioni nella stessa prevista, non risarcisce i danni:

- ◆ causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici di terrorismo o di sabotaggio (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Eventi speciali");
- ◆ da gelo, traboccamento o rigurgito di fogne (questi danni possono essere inclusi, nei limiti e con la regolamentazione prevista nella garanzia "Ricerca del guasto", sottoscrivendo la garanzia stessa nonché, contemporaneamente, la garanzia "Eventi speciali");
- ◆ da "acqua condotta" al "contenuto", posto in locali interrati e/o seminterrati (questi danni possono essere inclusi, sottoscrivendo la garanzia "Eventi speciali");
- ◆ a recinti, cancelli o tettoie complete nella copertura (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Eventi speciali");
- ◆ a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo, contemporaneamente, la garanzia "Eventi speciali");
- ◆ dovuti ad atti vandalici in occasione di furto o rapina consumati o tentati (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Eventi speciali");
- ◆ indiretti, quali quelli di mancato godimento o di reddito, di sospensione di lavoro o di qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Garanzia accessorie a percentuale");
- ◆ le spese di demolizione e sgombero (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Spese di demolizione e sgombero");
- ◆ di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per la quale è prestata l'assicurazione (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Fenomeno elettrico").

Quanto risarcisce Officium

L'assicurazione è prestata per le somme ed i massimali indicati nel frontespizio di polizza, con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

Garanzia base:

- ◆ **per le garanzie fumo, urto di veicoli stradali, urto di natanti e caduta di antenne radio/telesive:**
 - detrazione per singola garanzia e per ogni singolo sinistro di una franchigia di Euro 150,00;
- ◆ **per valori ovunque posti, limite del 3% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 2.600,00;**
- ◆ **per quadri e oggetti d'arte, limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 10.500,00 per singolo oggetto;**
- ◆ **per archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine informatiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili limite del 5% della somma assicurata per il "Contenuto", con il massimo di Euro 5.250,00.**

Il danno liquidato sarà ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico.

In ogni caso, il risarcimento del danno sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute per la ricostruzione entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

Estensione di garanzia a "Partita Separata":

- ◆ **per la garanzia archivi, schede e modelli:**
 - la garanzia è operante in sostituzione di quella a percentuale prevista nella garanzia base;
 - il danno liquidato sarà ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico;

Il risarcimento del danno sarà comunque:

 - limitato alle sole spese effettivamente sostenute per la ricostruzione entro il termine di 12 mesi dal sinistro,
 - integrato di una indennità aggiuntiva, fino ad una massimo del 10% del risarcimento delle spese effettivamente sostenute per la ricostruzione (allinea precedente), a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione o all'intralcio temporanei, parziali o totali, dell'attività, provocati dal sinistro agli **archivi, schede e modelli**;
- ◆ **per la garanzia fenomeno elettrico:**
 - detrazione, per ogni singolo sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 150,00;
 - la somma assicurata rappresenta il limite massimo indennizzabile per sinistro e per annualità assicurativa;
- ◆ **per la garanzia ricerca del guasto:**
 - detrazione, per ogni singolo sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 150,00;
 - la somma assicurata rappresenta il limite massimo indennizzabile per sinistro e per annualità assicurativa;
- ◆ **per la garanzia maggiori spese:**
 - la garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese

- sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro;
- detrazione per ogni singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 1.500,00;
- la somma assicurata rappresenta il limite massimo indennizzabile per sinistro e per annualità assicurativa;

Garanzie accessorie a percentuale:

- ◆ **per la garanzia fenomeno elettrico:**
 - limite di risarcimento al 5 per mille della somma assicurata alla partita “Locale dell’esercizio” e/o “Contenuto”, per annualità assicurativa, con il massimo di Euro 1.050,00 per ogni singolo sinistro;
 - detrazione per ogni singolo sinistro di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 150,00;
- ◆ **per la garanzia ricerca del guasto:**
 - limite di risarcimento al 5 per mille della somma assicurata alla partita “Locale dell’esercizio”, per annualità assicurativa, con il massimo di Euro 1.050,00 per ogni singolo sinistro;
 - detrazione per ogni singolo sinistro di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 150,00;
- ◆ **per la garanzia demolizione e sgombero:**
 - limite di risarcimento al 10% del danno liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 10.500,00 per annualità assicurativa;
- ◆ **per la garanzia danni indiretti:**
 - limite di risarcimento al 10% del danno liquidabile a termini di polizza, per ogni singolo sinistro;
 - massimo risarcimento per annualità assicurativa, 10% della somma assicurata alla partita “Locale dell’esercizio” e/o “Contenuto”;
- ◆ **per la garanzia spese ed onorari di competenza del Perito:**
 - limite di risarcimento al 3% del danno liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 1.050,00 per annualità assicurativa;
- ◆ **per la garanzia oneri di ricostruzione:**
 - limite di risarcimento al 3% del danno liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 1.050,00 per annualità assicurativa;
 - la garanzia è operante esclusivamente se i fabbricati vengono ricostruiti e le nuove caratteristiche costruttive sono identiche a quelle precedenti;
- ◆ **per la garanzia spese necessarie ed effettivamente sostenute per spostare, ricollocare ed immagazzinare:**
 - limite di risarcimento al 3% del danno liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 2.600,00 per annualità assicurativa.

Danni da “Eventi Speciali” - Forma “A”:

- ◆ **per la garanzia acqua condotta:**
 - detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 250,00;
- ◆ **per la garanzia eventi atmosferici:**
 - detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 500,00;
 - limite di indennizzo per singolo sinistro pari all’80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.
- ◆ **per i danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica:**
 - detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di

Euro 500,00;

- limite di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato alla partita "Locale dell'esercizio" con il massimo di Euro 10.500,00;

◆ **per la garanzia sovraccarico neve:**

- detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di Euro 500,00;

- limite di indennizzo per singolo sinistro di Euro 26.000,00;

◆ **per la garanzia eventi sociopolitici:**

1) attività esercitate esclusivamente in locali con il pavimento a più o meno di 3,5 metri dal piano stradale, salvo quanto previsto ai successivi punti 2) e 3):

- detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 500,00;

- limite di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.

2) attività esercitate anche in locali con il pavimento a 3,5 metri o a meno di 3,5 metri dal piano stradale, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Lazio (solo province di Roma, Frosinone e Latina):

- detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 15%, con il minimo di una franchigia di Lire Euro 500,00;

- limite di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.

3) attività esercitate anche in locali con il pavimento a 3,5 metri o a meno di 3,5 metri dal piano stradale, nei comuni di Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze:

- detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di Euro 500,00;

- limite di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.

Danni da "Eventi Speciali" - Forma "B":

◆ **per la garanzia acqua condotta:**

- detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 100,00;

◆ **per la garanzia eventi atmosferici:**

- detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 250,00;

- limite di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.

◆ **per i danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica:**

- detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di Euro 250,00;

- limite di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato alla partita "Locale dell'esercizio" con il massimo di Euro 10.500,00;

◆ **per la garanzia sovraccarico neve:**

- detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di Euro 250,00;

- limite di indennizzo per singolo sinistro di Euro 26.000,00;

◆ **per la garanzia eventi sociopolitici:**

1) attività esercitate in locali con il pavimento a più o meno di 3,5 metri dal piano stradale salvo quanto previsto ai successivi punti 2) e 3):

- detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 250,00;

- limite di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni

singola partita.

2) attività esercitate anche in locali con il pavimento a 3,5 metri o a meno di 3,5 metri dal piano stradale, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Lazio (solo province di Roma, Frosinone e Latina):

- detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di Euro 250,00:

- limite di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.

3) attività esercitate anche in locali con il pavimento a 3,5 metri o a meno di 3,5 metri dal piano stradale, nei comuni di Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze:

- detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 5%, con il minimo di una franchigia di Euro 250,00:

- limite di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.

In caso di coesistenza di una stessa garanzia nel pacchetto “Estensione delle garanzie accessorie a percentuale” e a “Partita Separata”, i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie si applicano, una sola volta, al capitale complessivamente assicurato.

Condizioni particolari che regolano il settore Incendio

Caratteristiche costruttive del fabbricato

Condizioni e premi della presente polizza sono stati convenuti sulle dichiarazioni del Contraente che l'intero fabbricato è adibito per almeno 2/3 ad uso civile e che le caratteristiche costruttive dei locali garantiti, e del maggior fabbricato di cui eventualmente fanno parte, sono le seguenti: strutture portanti in materiali incombustibili (per fabbricati a più piani sono tollerate strutture portanti del tetto e solai anche in materiali combustibili), pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, senza coibentazioni in materiali combustibili.

Qualora, in caso di sinistro, tali dichiarazioni dovessero risultare inesatte o frutto di reticenze per la liquidazione si terrà conto di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Estensioni di garanzia e precisazione sul fabbricato

Qualora la copertura assicurativa si riferisca ai locali adibiti all'attività dichiarata e questi siano una porzione di un maggior fabbricato, sono comprese in garanzia le quote ad essi relative della proprietà comune, nonché soffitte, cantine ed autorimesse ad uso privato di pertinenza dei locali assicurati anche se non comunicanti con gli stessi.

Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 26.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 104.000,00, qualunque sia l'ammontare del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 60 giorni dal pagamento dell'indennità determinata come sopra, l'Assicurato potrà ottenere un ulteriore anticipo (uno solo) sul

supplemento spettantegli. Tale ulteriore anticipo sarà determinato tenendo conto dello stato dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto nelle "Norme comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri" a ciascuna partita di polizza, singolarmente considerata, come se, ai soli effetti della norma precedentemente richiamata, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo, i Periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto, saranno considerati come acconto, soggetti, quindi, a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto, dalla Società, a titolo di indennità per sinistro.

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Deroga alla proporzionale

La Società, qualora la polizza sia soggetta ad adeguamento automatico delle somme assicurate, non darà luogo all'applicazione della regola proporzionale (punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri") per quelle partite la cui somma assicurata, al momento del sinistro, risultasse insufficiente nella misura massima del 10%.

Buona fede

Le inesatte od incomplete dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente all'atto della stipulazione della polizza, limitatamente alle caratteristiche costruttive del "Locale dell'esercizio", qualora risultino aggravanti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso.

Universalità

Tutto quanto costituisce l'attività descritta viene assicurato con la presente polizza, ad esclusione dell'area su cui l'attività stessa insiste.

In caso di sinistro, quanto contenuto nell'ambito dell'attività esercitata deve ritenersi assicurato. Qualora un determinato oggetto o cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite, o in caso di dubbio o controversia, l'oggetto o la cosa verranno attribuite alla partita "contenuto".

Esclusione dei beni in leasing

Dalla garanzia sono esclusi i beni in leasing fino alla concorrenza dell'eventuale autonoma copertura assicurativa.

Furto

Cosa assicura Officium

La Società, nei locali tra loro comunicanti indicati in polizza (ed anche in quelli non comunicanti con i primi, purché posti nell'ambito dello stesso complesso immobiliare, adibiti a deposito od archivio), indennizza i danni materiali e diretti al contenuto derivati da:

◆ **furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:**

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura, scasso o asportazione degli stessi.

Sono parificati ai danni dal furto:

- i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
- i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è estesa ai furti commessi:

- d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- e) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- f) con rottura dei vetri della vetrina durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nei locali;

◆ **rapina avvenuta nei locali indicati in polizza** quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

◆ **estorsione** purché tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è, inoltre, estesa ai:

◆ **valori ovunque posti** contenuti nei locali contro il furto e la rapina;

◆ **portavalori:** sottrazione dei valori e dei documenti (questi ultimi unicamente per le spese di ricostituzione) portati dall'Assicurato o da un addetto incaricato fuori dai locali, per lo svolgimento di funzioni relative al servizio esterno inerente l'attività, a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori incaricato ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina.

La garanzia è prestata:

- durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le 23;
- in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- per portavalori di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 e che non abbiano

menomazioni fisiche tali da renderli inadatti al compito cui sono adibiti;

- ◆ **guasti cagionati dai ladri**, compresi gli atti vandalici commessi dagli stessi, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- ◆ **danni agli archivi** direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;
- ◆ **spese sostenute** per la perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dei locali indicati nell'ubicazione del rischio per:
 - 1) sostituzione della serratura che deve essere eseguita entro le 24 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte;
 - 2) rientrare nei locali.
- ◆ **rapina commessa sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato** di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dei locali indicati in polizza.

Le seguenti garanzie si intendono operanti qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio:

Garanzie accessorie "A"

- ◆ **furto commesso dai dipendenti** dell'Assicurato, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi ed egli stesso non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- ◆ **reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro:** le somme assicurate alle singole partite e i relativi limiti di indennizzo, in caso di sinistro, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Si conviene che dette somme e limiti verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 "Recesso in caso di sinistro" delle "Norme Generali valide per tutti i settori";
- ◆ **danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi sociopolitici** quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- ◆ **danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi atmosferici** quali uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, che abbiano provocato rotture e/o lesioni ai mezzi di chiusura posti a protezione dei locali od ai locali stessi. La garanzia è operante esclusivamente se assicurato il settore "Incendio" e prevista l'estensione di garanzia per gli "Eventi Speciali".

Garanzie accessorie "B"

- a) **spese e onorari** di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto del punto 4 "Procedure per la valutazione del danno" delle "Norme comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri", nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- b) **danni agli archivi** (vedi descrizione in "cosa garantiamo");
- c) **danni indiretti:** l'indennità aggiuntiva (sotto forma a percentuale) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione o all'intralcio temporanei, parziali o totali, dell'attività provocati da sinistro risarcibile a termini di polizza;
- d) **guasti cagionati dai ladri compresi gli atti vandalici commessi dagli stessi** (vedi descrizione in "cosa garantiamo");
- e) **portavalori** (vedi descrizione in "cosa garantiamo");

- f) **valori ovunque posti** (vedi descrizione in “cosa garantiamo”);
- g) **rapina commessa sui dipendenti e/o clienti dell’Assicurato** (vedi descrizione in “cosa garantiamo”).

Le seguenti garanzie si intendono operanti qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio:

Garanzie con partite separate

- ◆ **portavalori** (vedi descrizione in “cosa garantiamo”)
 - la garanzia portavalori è inoltre estesa alle spese sanitarie rese necessarie in conseguenza di infortunio, dovuto allo scippo o alla rapina, subito dall’addetto incaricato.
- ◆ **valori in mezzo di custodia**
 - all’interno del mezzo di custodia contro il furto;
 - sia dentro che fuori il mezzo di custodia contro la rapina e l’estorsione.
- ◆ **Danni agli archivi** (vedi descrizione in “cosa garantiamo”)

Cosa non assicura Officium

La Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) indiretti quali i profitti sperati;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.
- g) derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli iscritti al P.R.A.;

La Società, inoltre, salvo estensione della garanzia ed alle condizioni nella stessa previste, non risarcisce i danni:

- h) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- i) verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine;
- j) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- k) indiretti quali i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

I danni di cui ai punti h), i) e j) possono essere inclusi sottoscrivendo le garanzie accessorie “A”; i danni di cui al punto k) possono essere inclusi sottoscrivendo le garanzie accessorie “B”.

Quanto risarcisce Officium

L'assicurazione è prestata a **primo rischio assoluto** per le somme indicate sul frontespizio di polizza, con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

Garanzia base

- ◆ **valori ovunque posti**, il 10% della somma assicurata alla partita “contenuto”, con il massimo di Euro 1.600,00;
- ◆ **tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria;** limite per singolo oggetto Euro 10.500,00;
- ◆ **portavalori**, il 10% della somma assicurata, alla partita “contenuto”, con il massimo di Euro 1.600,00;
- ◆ **guasti cagionati dai ladri, compresi gli atti vandalici commessi dagli stessi, ai locali ed agli infissi** dell'esercizio nel commettere il furto o la rapina o nel tentare di commetterli, il 10% della somma assicurata alla partita “contenuto”;
- ◆ **danni agli archivi**, il 10% della somma assicurata alla partita “contenuto”, con il massimo di Euro 1.600,00;
- ◆ **rapina sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato**, il 10% della somma assicurata alla partita “contenuto”, con il massimo di Euro 1.600,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di Euro 260,00 per il denaro;
- ◆ **spese sostenute per la perdita o sottrazione di chiavi di ingresso (commi 1 e 2)**, il 5% della somma assicurata alla partita “contenuto”, con il massimo di Euro 525,00 e previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 50,00.

Garanzie accessorie “A”:

- ◆ somma assicurata alla partita “contenuto” con i limiti di indennizzo previsti nella garanzia base.

Garanzie accessorie “B”:

- a) **valori ovunque posti**
 - il 10% della somma assicurata alla partita contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base;
 - detrazione per singolo sinistro dello scoperto del 20% in caso di rapina/estorsione, esclusivamente per la garanzia accessoria;
- b) **portavalori**
 - il 10% della somma assicurata alla partita contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base;
 - detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% esclusivamente per la garanzia accessoria;
- c) **rapina sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato**
 - il 10% della somma assicurata alla partita contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base, ma con il limite massimo complessivo di Euro 525,00 per il denaro;
- d) **guasti ai locali ed agli infissi, compresi gli atti vandalici commessi dagli stessi**
 - il 10% della somma assicurata alla partita contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base;
- e) **danni agli archivi**
 - il 10% della somma assicurata alla partita contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base;
- f) **spese onorari perito**
 - il 10% del danno liquidabile a termine di polizza per singolo sinistro, con il massimo di Euro 1.050,00 per anno assicurativo;
- g) **danni indiretti**

- il 10% del danno liquidabile a termini di polizza per singolo sinistro, con il massimo di Euro 2.600,00 per anno assicurativo.

L'opzione "Garanzie accessorie B" elimina il limite massimo di indennizzo previsto nella "Garanzia base" per: Valori ovunque posti, Portavalori, Rapina sui clienti dell'Assicurato e Danni agli archivi.

Garanzie a partita separata in aumento quando previste, alle garanzie di base e/o accessorie:

◆ **valori in mezzo di custodia**

- detrazione per singolo sinistro dello scoperto del 20% del danno liquidabile a termini di polizza, in caso di rapina/estorsione;

◆ **portavalori**

- detrazione per singolo sinistro dello scoperto del 20% del danno liquidabile a termini di polizza.
- limite di risarcimento pari al 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.050,00 per le spese sanitarie.

◆ **danni agli archivi**

- la somma assicurata.

Condizioni particolari che regolano il settore Furto

Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti in solida muratura di vivo, cotto e cemento ed inoltre ogni apertura verso l'esterno situata, in linea verticale, a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno o materia plastica rigida dello spessore minimo di 5 mm, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.

Se l'introduzione avviene violando pareti, solai, tetti o mezzi di chiusura con caratteristiche protettive inferiori a quelle sopra descritte, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. Non sono comunque risarcibili danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, i mezzi di chiusura e protezione esistenti non vengono attivati o resi operanti.

Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.500,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 5.250,00, qualunque sia l'ammontare del sinistro.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite e i relativi limiti di indennizzo, si

intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Salvo quanto disposto dalle garanzie accessorie "A".

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto la notizia. Le cose recuperate diventano di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha, tuttavia, la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Esclusione dei beni in leasing

Dalla garanzia sono esclusi i beni in leasing fino alla concorrenza dell'eventuale autonoma copertura assicurativa.

Cristalli

Cosa assicura Officium

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro compresi specchi, installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dei locali indicati sul frontespizio di polizza o nelle relative dipendenze, purché poste nell'ambito dello stesso complesso immobiliare, contro i danni materiali e diretti derivati da rotture dovute a cause accidentali, a fatto proprio o di terzi. La garanzia è estesa alle vetrinette ed alle insegne (quest'ultime, anche in materia plastica rigida) installate all'esterno del fabbricato e/o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato purché stabilmente ancorate.

La garanzia è operante anche per le rotture verificatesi in occasione di:

- ◆ incendio, fulmine, furto o tentativo di furto;
- ◆ tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi o serrate;
- ◆ esplosioni o scoppi esterni;
- ◆ grandine.

Cosa non assicura Officium

La Società non risarcisce i danni:

- a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia rapporto con tali eventi;
- c) verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- d) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da mareggiate, da inondazioni, da alluvioni, da incendio, da fulmine, da scoppio, da esplosioni, da gelo;
- e) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- f) alle sorgenti luminose ed alle insegne, a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
- g) alle lastre aventi particolare valore artistico.
- h) dolosamente causati dall'Assicurato o dal Contraente.

Quanto risarcisce Officium

L'assicurazione è prestata con detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 100,00, e con il massimo di indennizzo di Euro 1.050,00 per singola lastra od insegna.

Responsabilità Civile

Cosa assicura Officium

Responsabilità Civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dello studio/ufficio descritto in polizza, esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale e/o commerciale.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

La garanzia è estesa:

- ◆ alla proprietà e/o conduzione dei locali dello studio, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi;
 - ◆ alla circolazione e uso di velocipedi;
 - ◆ alla proprietà ed uso di cani;
 - ◆ all'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
 - ◆ ai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, restando inteso che, ove detta manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
 - ◆ ai danni arrecati a mezzi di terzi e dipendenti derivanti dalla proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio;
 - ◆ alla responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
 - ◆ Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;
 - ◆ alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che debbono, quindi, essere considerati terzi.
- Qualora nel corso dell'anno assicurativo, il numero degli addetti dovesse subire un incremento non superiore a due unità rispetto al numero dichiarato dal Contraente, non si terrà conto, agli effetti dell'Art. 1898 del Codice Civile, di tale discordanza. Il Contraente si obbliga ad aggiornare la polizza alla prima scadenza annuale ed a pagare il nuovo premio.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, da prestatori di lavoro temporaneo utilizzati ai sensi della Legge 24/6/1997, n. 196, o da lavoratori parasubordinati indicati all'Art. 49, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, assicurati ai sensi del predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalità permanente non inferiore al 6%.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

I soci, gli amministratori ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti a condizione che gli stessi siano regolarmente denunciati all'INAIL.

Garanzie Accessorie

(valide soltanto se è stato pagato il relativo premio)

Danni da inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Malattie Professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o a questo Ente imposte dal tribunale, escluse asbestosi, silicosi e AIDS.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che

- possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo, in quanto compatibile, il punto 2 “Obblighi dell'Assicurato” degli “Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro”, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie e gli atti relativi al caso denunciato.

Garanzie Speciali

(valide soltanto se è stato pagato il relativo premio)

A parziale deroga di quanto previsto dalla norma “cosa non garantiamo” la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

A parziale deroga di quanto previsto dalla norma “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro” la garanzia di cui al punto 2 viene prestata per:

- ◆ morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%.

La garanzia è estesa, inoltre, ai:

- ◆ danni derivanti dall'inadempimento, da parte dell'Assicurato, di quanto previsto dal D.Lgl. 626/94 e successive modificazioni, concernente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- ◆ danni derivanti dall'inadempimento, da parte dell'Assicurato, del D.Lgl. 494/96, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri.

Cosa non assicura Officium

La Società non risarcisce i danni:

- ◆ da furto;
- ◆ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore;
- ◆ da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- ◆ a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, sollevate, caricate o scaricate, nonché a quelle trovantisi sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ◆ conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ◆ comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto;
- ◆ derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Quanto risarcisce Officium

L'assicurazione è prestata per i massimali indicati sul frontespizio di polizza con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Danni da fuoriuscita di acqua:

- ◆ detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 150,00.
- ◆ limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 10.500,00 per le cose contenute nei locali interrati e/o seminterrati.

Inquinamento accidentale:

- ◆ detrazione per ogni singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 2.550,00 ed il massimo di Euro 26.000,00, con il massimo risarcimento di Euro 260.000,00 per sinistro e per anno.

Danni da interruzione e sospensione di attività:

- ◆ detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo assoluto di Euro 750,00 ed il massimo risarcimento di Euro 26.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Danni arrecati a mezzi di terzi e dipendenti derivanti dalla proprietà e/o conduzioni di spazi attrezzati a parcheggio:

- ◆ detrazione per ogni mezzo danneggiato di una franchigia assoluta di Euro 250,00;

Danni provocati da cani:

- ◆ detrazione per singolo sinistro di una franchigia assoluta di Euro 150,00.

Condizioni Particolari che regolano il settore Responsabilità Civile

Altre assicurazioni

In caso di altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato precedentemente alla presente sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme.

Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei nonché nei territori asiatici già facenti parte del C.S.I.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Cosa assicura Officium

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia viene estesa agli impianti ed apparecchiature temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento, per le esigenze operative dell'Assicurato. Sono inoltre compresi i danni ai conduttori esterni collegati agli impianti ed apparecchiature elettroniche nonché i relativi costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori stessi.

Le seguenti garanzie si intendono operanti qualora sul frontespizio di polizza siano indicati i capitali ed i relativi premi:

- ◆ **impianti ed apparecchiature ad impiego mobile;** sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che:
 - per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
 - tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
 - il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato.

Limitatamente alla fase di trasporto gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature, vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento dell'attività per cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

- ◆ **supporti dati**, danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. Sono comprese, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per i supporti dati, le spese per il riacquisto dei "programmi in licenza d'uso". In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché i costi per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi e/o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso assicurati. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui al punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri".

- ◆ **maggiori spese**, non inconsideratamente effettuate ed opportunamente documentate, sostenute dall'Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, rispetto a quelle normali necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli impianti e dalle apparecchiature danneggiati o distrutti.

Sono assicurate unicamente le maggiori spese dovute a:

- a) uso di impianto od apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui al punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri". Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui

si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato fino ad un massimo di 60 giorni.

Cosa non assicura Officium

La Società non risarcisce i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; l'esclusione relativa ai danni durante il trasporto e i trasferimenti per le cose mobili non è operante nel caso sia stata attivata la partita "Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal Costruttore e/o Fornitore delle cose assicurate;
- f) ai supporti dati e programmi in licenza d'uso, se dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista. Se la ricostituzione e/o il riacquisto non sono necessari o non avvengono entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni;
- g) delle maggiori spese dovute a:
 - 1) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - 2) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - 3) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
 - 4) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti agli impianti ed alle apparecchiature assicurati;
 - 5) danni ai supporti di dati;
 - 6) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
- h) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- i) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- k) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate

- dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- o) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli o componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- 1) controlli di funzionalità;
 - 2) manutenzione preventiva;
 - 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.
- p) relativamente agli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o la rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi;
- q) subiti da telefoni cellulari;
- r) alle parti accessorie dei conduttori non attraversate da corrente.

Quanto risarcisce Officium

L'assicurazione è prestata per le somme ed i massimali indicati nel frontespizio di polizza, con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

- ◆ Detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 dell'importo liquidato a termini di polizza;
- ◆ **Per i danni causati da furto:** L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti in solida muratura di vivo, cotto e cemento ed inoltre ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata, in linea verticale, a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno o materia plastica rigida dello spessore minimo di 5 mm, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammessi luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri, oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati. Se l'introduzione avviene violando pareti, solai, tetti o mezzi di chiusura con caratteristiche protettive inferiori a quelle sopra descritte, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.
Non sono comunque risarcibili danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, i mezzi di chiusura e protezione esistenti non vengono attivati o resi operanti.
- ◆ **Per i danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e/o dolosi:** detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.
- ◆ **Per i danni ai supporti dati:** detrazione di uno scoperto del 5% con il minimo di Euro 100,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.
- ◆ **Per le maggiori spese:** detrazione per singolo sinistro dell'importo di Euro 250,00.
- ◆ **Per i danni da fenomeno elettrico e/o variazione di tensione:** detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150,00 dell'importo liquidato a termini di polizza. L'assicurazione è prestata alla condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e di stabilizzazione, e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature. Qualora gli impianti assicurati

siano sprovvisti di adeguati sistemi di protezione e di stabilizzazione oppure qualora detti sistemi, pur esistenti, non risultassero danneggiati. Detrazione di uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 150,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.

- ◆ **Per i danni ad impianti ed apparecchiature ad impiego mobile:** detrazione di uno scoperto pari al 25% con il minimo di Euro 250,00 dell'importo liquidato a termini di polizza per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale o causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, da fulmine o da qualsiasi altro evento atmosferico.
- ◆ **Per i danni da costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili:**
 - detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.
 - In nessun caso verrà pagato, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 1.600,00.

Coesistenza di detrazioni diverse

Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite d'indennizzo eventualmente previsto.

Condizioni particolari che regolano il settore Elettronica

Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Valore assicurabile

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Il capitale indicato sul frontespizio di polizza deve comprendere tutti gli impianti ed apparecchiature elettroniche nonché i conduttori esterni collegati esistenti.

Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Esclusione degli impianti ed apparecchiature elettroniche in leasing

Dalla garanzia sono esclusi gli impianti e le apparecchiature elettroniche in leasing fino a concorrenza dell'eventuale autonoma copertura assicurativa.

Infedeltà

La seguente garanzie si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio.

Cosa assicura Officium

La Società assicura il risarcimento delle perdite, derivanti da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione, commessi dai dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

- a) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione;
- b) Il reato sia stato denunciato alla Società entro il termine di un anno dalla consumazione;

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose la Società, risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di leggi compiute prima e dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

La garanzia è operante per la totalità dei dipendenti.

Cosa non assicura Officium

La Società non indennizza le perdite derivate dalle azioni delittuose commesse in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, purché le perdite stesse siano in rapporto con tali eventi.

Quanto risarcisce Officium

La somma assicurata rappresenta il massimo che la Società è tenuta a pagare per ogni annualità assicurativa.

Condizioni particolari che regolano il settore Infedeltà

Perdite indennizzabili

Le perdite risarcibili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti, sia che essi facciano parte del patrimonio dell'Assicurato sia che a quest'ultimo siano stati affidati da terzi, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.

Sono esclusi dall'indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

Cessazione dell'assicurazione nei confronti del dipendente infedele

L'assicurazione cessa immediatamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, per fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa, senza diritto per l'Assicurato al rimborso del premio.

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto conoscenza.

Nel caso di recupero realizzato dopo il pagamento dell'indennizzo, si procede ad una nuova valutazione delle perdite sottraendo dall'ammontare delle perdite originariamente accertate il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Riduzione automatica in caso di sinistro

In caso di sinistro, la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

Tutela Giudiziaria

La seguente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio.

Premessa

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti:

- telefono 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557,
- indirizzo e-mail invio denunce di sinistro denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

In ogni caso, la Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare la gestione dei sinistri di tutela legale ad altra società autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Cosa assicura Officium

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di Euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno e delle Condizioni di contratto, il rischio delle seguenti spese conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia:

- ◆ le spese di assistenza stragiudiziale;
- ◆ gli oneri per l'intervento di un legale;
- ◆ gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico di ufficio;
- ◆ gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- ◆ le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- ◆ le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- ◆ le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla ARAG;
- ◆ le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità, e dinamica dei sinistri;
- ◆ le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- ◆ le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

Ambito della garanzia

La garanzia riguarda la tutela dei diritti che l'Assicurato, in stretta relazione alla proprietà/conduzione dell'unità immobiliare indicata in polizza adibita ad uso ufficio (compresi studi professionali, commerciali, tecnici, gabinetti medico dentistici, laboratori di analisi ecc.) dove svolge la propria attività/professione, pretende lesi e precisamente qualora:

- a) l'immobile e/o il relativo contenuto subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
- b) l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazione delle norme di cui ai D. Lgs. 626/94 e 494/96 e successive modifiche e leggi collegate, in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei/mobili. In tal caso la polizza opera indipendentemente dalla presenza del legale nominato dalla Compagnia di Responsabilità Civile;
- c) l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché sia assolto o prosciolto con sentenza irrevocabile e con esclusione dei casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;

- d) l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di: artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di fornitori di macchinari, attrezzature, arredamenti dell'ufficio, da lui stesso commissionati, purché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00, relative all'unità immobiliare indicata in polizza;
- e) l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con Compagnie di assicurazione per polizze relative a danni diretti da incendio dell'unità immobiliare indicata in polizza per l'ufficio e da incendio e furto del contenuto dello stesso; sono comprese le spese degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui dette vertenze debbano essere deferite e risolte davanti ad uno o più arbitri, con massimale di Euro 5.200,00 per sinistro, illimitato per anno;
- f) l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile derivanti dalla locazione o proprietà di detta unità immobiliare, purché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00. Sono comprese le vertenze di sfratto per presunta morosità.

Persone assicurate

Il/i titolare/i, i soci nelle Società di persone e gli amministratori nelle Società di capitali e, limitatamente alle garanzie di cui alla lettera b) e c), anche i loro dipendenti e familiari collaboratori.

Estensione territoriale delle garanzie

Le coperture e le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Cosa non assicura Officium

La garanzia è esclusa per:

- ◆ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ◆ materia fiscale e amministrativa,
- ◆ controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quello adibito ad uso ufficio ed indicato in polizza;
- ◆ operazioni di compravendita di beni immobili;
- ◆ procedure arbitrali, fatto salvo quanto previsto alla lettera e) dell'articolo precedente;
- ◆ controversie e procedimenti attinenti l'attività professionale/imprenditoriale che non siano in stretta relazione alla proprietà/conduzione dell'unità immobiliare adibita ad uso ufficio indicata in polizza.

Disposizioni che regolano la prestazione del servizio

Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa.

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare le norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- ◆ dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- ◆ trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto in essere con Groupama Assicurazioni S.p.A. per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

In caso di imputazioni a carico di più assicurati e dovute al medesimo evento/fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

In caso di vertenza tra più assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato /Contraente.

Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare il sinistro a ARAG, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato a ARAG oltre un anno dalla sua insorgenza, ai sensi dell'Art. 2952 - secondo comma - del Codice Civile.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale ARAG la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a ARAG un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di, definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del tribunale competente, Groupama Assicurazioni S.p.A. garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e duplicazione di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto con ARAG - Groupama Assicurazioni S.p.A. avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ARAG trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con ARAG per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza deve essere preventivamente concordati con ARAG; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da ARAG per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da ARAG, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

ARAG non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.

Disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e ARAG sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione la parti dovranno accordarsi.

Se tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG stessa, in linea di fatto o di diritto.

Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a ARAG quanto liquidato a favore dell'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 7 delle Norme Generali valide per tutti i settori "Recesso in caso di sinistro", qualora l'Assicurato o il Contraente siano sottoposti a fallimento o a concordato preventivo o la loro azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata il presente settore "Tutela Giudiziaria" perde ogni efficacia e le garanzie e le azioni in corso si interrompono automaticamente, con liberazione di Groupama Assicurazioni S.p.A. da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della Stessa al rimborso della quota di premio netto relativa esclusivamente al presente settore ed al periodo di rischio pagato e non goduto.

Cosa fare in caso di sinistro

Norme sugli obblighi dell'Assicurato e/o contraente in caso di sinistro

1. *Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente (valido per i settori: incendio - furto - cristalli - elettronica - infedeltà)*

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, riducendo al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro può causare all'attività dichiarata; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a mezzo raccomandata, telegramma o telex.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.
- g) fornire dimostrazione delle spese sostenute in relazione agli obblighi di cui al precedente punto a).
- h) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese relative - anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo - saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi, salvo che la Società provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente.

Inoltre, per il Settore "Elettronica":

- i) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- l) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al precedente punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

2. *Obblighi dell'Assicurato (valido per il solo settore r.c.d.)*

In caso di sinistro, l'Assicurato o Contraente deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile) a mezzo di raccomandata, telegramma o telex.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

3. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate e/o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Norme comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri

(settori: incendio - furto - cristalli - elettronica - infedeltà)

4. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite per metà.

5. Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi contrattuali (Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro);

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi punti 6 e 7 "Valore delle cose assicurate" e "Determinazione del danno";

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 4 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b) delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente

l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

6. Valore delle cose assicurate

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **Fabbricato** - la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area;
- b) **Macchinario - Arredamento - Attrezzatura - Cristalli - Impianti ed Apparecchiature Elettroniche** - il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

7. Determinazione del danno

L'ammontare del danno la cui determinazione viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza è dato:

- I - Per il **Fabbricato** - dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su aree di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- II - Per **Macchinario - Arredamento - Attrezzatura - Cristalli e Impianti ed Apparecchiature Elettroniche** - dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, al netto del valore dei residui.

A) Relativamente ai Settori:

"Elettronica" il criterio di cui al presente articolo punto II è operante per cose assicurate di età non superiore a quattro anni.

Per cose di età superiore:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare il macchinario, l'impianto o l'apparecchiatura danneggiati nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1) defalcato dell'importo stimato come sub a2).

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), defalcato dell'importo come sub b2).

Un cosa si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad a1) meno a2), eguali o superiori il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

B) Relativamente al Settore “**Incendio**”

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dal successivo Art. 9 “Limite massimo di indennizzo”, indennizzerà per ciascuna cosa un importo superiore al doppio del relativo valore “allo stato d’uso”, per tale intendendosi il valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 6 “Valore delle cose assicurate - lettere a) e b)” al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza. Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato allo stato d’uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento. La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l’indennizzo spettante prima dell’avvenuta ricostruzione o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d’uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto. La Società, relativamente alle cose di cui al punto II del presente articolo, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino del loro stato funzionale od al rimpiazzo con altre eguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e gli scoperti pattuite in polizza.

C) Relativamente al Settore “**Cristalli**”

L’ammontare del danno è dato dalla somma del valore a nuovo delle cose assicurate al momento del sinistro e di quello delle relative spese di installazione, meno il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

III - **Titoli di credito** - Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- 1) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

8. Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dei precedenti punto 6 “Valore delle cose assicurate” e punto 7 “Determinazione del danno” risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, a meno che non sia diversamente convenuto in deroga all’Art. 1907 del Codice Civile.

9. Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata

10. Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento

dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino, quando non previsto come estensione di garanzia dalle Condizioni di Polizza, alcuno dei seguenti casi:

- 1) danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente, dai Rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata;
- 2) danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave:
 - a) da persone che abitano con l'Assicurato o il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con queste comunicanti;
 - b) da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d) da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nelle previsioni dell'Art. 649 del Codice Penale (n° 1, 2, 3) anche se non coabitanti.

Il termine di 30 giorni per il pagamento dell'indennizzo si riduce a giorni 15 qualora il beneficiario opti per l'accredito dell'importo direttamente sul proprio conto corrente fornendo, al momento della sottoscrizione dell'atto di liquidazione, le relative coordinate bancarie. Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale, la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale Civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Articoli del Codice Civile

Premessa

Gli Articoli sono trascritti integralmente. Nelle Condizioni Generali e del contratto può essere fatto riferimento anche soltanto a una parte degli stessi.

Articolo 1341 - Condizioni generali di contratto

Le Condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Articolo 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Articolo 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Articolo 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Articolo 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Articolo 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Articolo 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Articolo 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso se l'assicuratore o l'Agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame, l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Articolo 1914 - Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali

mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti, o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Articolo 2049 - Responsabilità dei padroni e committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Articolo 2359 - Società controllate e società collegate*

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

** Articolo così sostituito dall'Art. 1, d.lg. 9 aprile 1991 n. 127.*

Dati aggiornati al 1° gennaio 2013

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

